Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1979 N. 32 CONCERNENTE "NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE GOLENALI DEI CORSI D'ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA REGIONALE"

Art. 1

1. L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d' acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dalla Giunta regionale, sentito il comune e la comunità montana, ove esista, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui all' articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 2

1. Dopo l'approvazione dei piani, di cui al precedente articolo, l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 5000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal coordinatore del Dipartimento dei lavoro pubblici.

2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro approvazione, il limite è abbassato a 3.000 metri cubi e le autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 23 della stessa legge. Le norme transitorie hanno durata massima di tre anni.

3. L'autorizzazione regionale è rilasciata in vista del provvedimento concessorio di competenza statale.

Art. 3

1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d' acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.

2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 4

1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d' acqua di competenza regionale, nonchè le permute e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente coordinatore del Dipartimento dei lavori pubblici, previo parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui all' articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 5

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, abrogata con la presente legge.

2. L'obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.

Art. 7

1. La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, è abrogata.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.